

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2452

**Linee guida regionali per l'adozione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. approvate con DGR n. 2416/2018. Integrazioni.**

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Politiche di governo del personale S.S.R.", confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR *ad Interim* e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

Visto il D.lgs. n. 165/2001 recante le *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, così come novellato da ultimo dal D.lgs. n. 75/2017, ed in particolare:

- l'art. 6, il quale prevede che *"allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter"* (comma 2). In sede di definizione del piano di cui al predetto comma 2, *"ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente"* (comma 3). Le amministrazioni pubbliche che non provvedono ai predetti adempimenti *"non possono assumere nuovo personale"* (comma 6).
- l'art. 6-ter, il quale al comma 1 stabilisce che *"con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali"*.

Visto il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche"*, adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, il quale con specifico riferimento alle Aziende ed Enti del S.S.N. dispone che i Piani triennali di Fabbisogno del personale *"sono approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del D.M. 70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi"*, prevedendo altresì a supporto dell'analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione del PTFP di ciascuna Amministrazione – tra l'altro – eventuali *"fabbisogni standard definiti a livello territoriale"*.

Vista la D.G.R. n. 2416 del 21.12.2018 con la quale la Giunta regionale, tenuto conto del contenuto del verbale della riunione congiunta del Tavolo tecnico ministeriale per la verifica degli Adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 29/3/2018 e delle successive interlocuzioni tra Regione e Ministeri competenti, ha approvato le *"Linee guida regionali per l'adozione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. ai sensi degli artt. 6 e 6-ter D.Lgs. 165/2001 s.m.i. e delle Linee di indirizzo ministeriali approvate con D.M. dell'8/5/2018"*.

Considerato che in sede di prima applicazione delle Linee guida regionali di cui alla DGR n. 2416/2018 è emersa la necessità di procedere alla determinazione del fabbisogno di personale per particolari figure professionali, si ritiene opportuno proporre l'integrazione delle predette Linee guida regionali con particolare riferimento:

1) ai criteri per la definizione del fabbisogno del personale amministrativo; 2) ai criteri per la definizione del personale dei servizi per le tossicodipendenze; 3) ai criteri per la definizione dei fabbisogni di personale dei Servizi di Igiene degli alimenti e della Nutrizione.

1) Con riferimento alla determinazione del fabbisogno di personale amministrativo:

Considerato che il Decreto Ministeriale n. 70 del 2.4.2015, recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, al punto 6.2 prevede che *“nei presidi ospedalieri il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo e il numero totale del personale non può superare il valore del 7%”*.

Considerato opportuno, in aggiunta rispetto a tale rapporto percentuale massimo fissato dal legislatore nazionale con riferimento ai presidi ospedalieri, tener presente:

- La complessità organizzativa delle Aziende sanitarie locali, derivante dalla presenza, accanto alle strutture rivolte all'assistenza ospedaliera, delle strutture dedicate all'assistenza sanitaria territoriale ed alle attività di prevenzione sul territorio di riferimento;
- L'integrazione, all'interno delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, delle attività di assistenza con le attività di didattica e di ricerca in applicazione dei vigenti Protocolli d'Intesa Regione-Università;
- La valorizzazione, negli Istituti pubblici di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, delle attività di ricerca correlate con il carattere scientifico di ciascun Istituto e della gestione dei relativi rapporti col Ministero.

Per quanto innanzi, anche sulla scorta di un'analisi comparata della programmazione delle altre Regioni italiane in materia, si propone che il fabbisogno complessivo del personale appartenente al ruolo amministrativo – sia della dirigenza che del comparto – vada espresso entro i seguenti limiti:

- Nelle Aziende Sanitarie Locali il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo e il numero totale del personale non può superare complessivamente il valore del 12%.
- Nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo e il numero totale del personale non può superare il valore del 11%. Nel caso in cui sia conferito in convenzione presso l'A.O.U. personale amministrativo dipendente dell'Università, questo deve essere ricompreso nella predetta percentuale dell'11% e ciascuna unità va computata per intero qualora con rapporto di lavoro full-time.
- Negli I.R.C.C.S. il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo e il numero totale del personale non può superare il valore dell'10%.

2) Per quanto concerne i criteri per la definizione del personale dei Servizi per le tossicodipendenze (SERT) delle Aziende Sanitarie Locali si ritiene opportuno fare riferimento al Decreto del Ministero della Sanità n. 444 del 30 novembre 1990, recante *“Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali”*, il quale ha previsto per i Servizi per le tossicodipendenze i seguenti standard organizzativi:

PROFILO	Utenza media di tossicodipendenti contemporaneamente in trattamento		
	BASSA (fino a 60)	MEDIA (da 60 a 100)	ALTA (da 100 a 150)(a)
Medici	2	3	4
Infermieri o assistenti sanitari visitatori	2	3	4
Psicologi	2	3	4
Assistenti sociali	2	3	4

Educatori professionali, di comunità o affini	1	2	2
Amministrativi	1 (b)	1	1
Altro personale	1	1	2
<b>TOTALE (c)</b>	<b>10 + 1 (b)</b>	<b>16</b>	<b>21</b>

Per quanto innanzi, si propone che il fabbisogno complessivo del personale dei Servizi per le tossicodipendenze venga determinato nel rispetto dei parametri su descritti.

3) Per ciò che riguarda il fabbisogno di personale dei SIAN – Servizi di Igiene degli alimenti e della Nutrizione afferenti ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL si ritiene utile far riferimento al D.M. 16 Ottobre 1998 del Ministero della Sanità che, nel dettaglio, fornisce indicazioni in ordine all’istituzione, all’organizzazione ed ai relativi “*standards minimi di personale*” prevedendo in particolare:

Criteri di cui al D.M. 16 OTTOBRE 1998

	Area Funzionale Igiene alimenti	Area funzionale Igiene nutrizione
Laureati medici e non medici	1 : 50.000	1 : 50.000
Personale di vigilanza e Ispezione	1 : 20.000	1: 40.000
Personale infermieristico	1 : 100.000	--
Dietiste	--	1 : 50.000
Amministrativi, informati, operatori CED	20% del personale totale	

Per quanto innanzi si propone che il fabbisogno complessivo del personale dei SIAN venga determinato nel rispetto dei parametri su descritti.

#### **“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97.

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. “Politiche di gestione del personale SSR”, dal Dirigente del Servizio “Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.” *ad Interim* e dal Dirigente della Sezione S.G.O.;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

Per tutto quanto in premessa specificato:

1. di stabilire che, nella determinazione del Piano Triennale di fabbisogno di personale (PTFP), il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo e il numero totale del personale complessivamente non può superare:
  - nelle Aziende Sanitarie Locali il valore del 12%;
  - nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie il valore del 11%;
  - negli I.R.C.C.S. il valore dell'10%.
2. di precisare che il personale amministrativo dipendente dell'Università conferito in convenzione presso un'A.O.U. deve essere ricompreso nella predetta percentuale dell'11% e che ciascuna unità va computata per intero qualora con rapporto di lavoro full-time.
3. di stabilire che nella determinazione del Piano Triennale di fabbisogno di personale (PTFP) delle ASL il fabbisogno complessivo del personale dei Servizi per le tossicodipendenze (SERT) venga determinato nel rispetto dei parametri di cui al Decreto del Ministero della Sanità n. 444 del 30 novembre 1990 , come precisato in narrativa.
4. di stabilire che nella determinazione del Piano Triennale di fabbisogno di personale (PTFP) delle Asl, il fabbisogno complessivo del personale dei SIAN – Servizi di Igiene degli alimenti e della nutrizione venga determinato nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 16 Ottobre 1998 del Ministero della Sanità, come precisato in narrativa.
5. di confermare, per il resto, integralmente il contenuto della DGR n. 2416/2018.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO